



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al decreto ministeriale di riparto del

FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA

PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2,

DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

LE DISPOSIZIONI GENERALI E IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante *“Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche semplicemente MUR), sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito *“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”* (di seguito anche semplicemente FOE).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone che il FOE è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni afferenti il MUR con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Accanto alle predette disposizioni di riferimento generale, occorre ricordare che in data 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca” in attuazione dell’ art. 13 della L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha consentito di rivedere talune disposizioni normative applicate agli EPR, nell’ottica di una concreta semplificazione delle attività dei medesimi EPR e, soprattutto, di una compiuta autonomia programmatica degli stessi.

In tal senso è doveroso segnalare che, con il suddetto intervento legislativo, l’attività di pianificazione, programmazione e controllo degli EPR è stata notevolmente semplificata consentendo, prima di tutto, una programmazione ed attuazione del piano di fabbisogno del personale subordinata ad una comunicazione preventiva alle amministrazioni vigilanti, senza bisogno di una specifica autorizzazione, diversamente da quanto previsto in passato. Tale semplificazione consente anche di velocizzare le attività di reclutamento necessarie a garantire un’adeguata e tempestiva attuazione degli obiettivi strategici di ciascuno degli enti, favorendo la corretta realizzazione delle principali attività di ricerca.

Non da ultimo, in analogia con quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026), articolo 1, commi 529 e 530, come illustrato più analiticamente nel seguito, questa Amministrazione sta fortemente perseguendo l’obiettivo strategico di introdurre semplificati ed efficaci modelli di programmazione e finanziamento della ricerca anche con il riparto del FOE 2026.

Con il presente DM, da un lato, al fine di riconoscere una più ampia autonomia responsabile degli EPR, e dall’altro, per consentire agli stessi di programmare le proprie attività di ricerca e di gestione in modo consapevole e adeguato, nonché di far fronte in maniera più efficiente ed economica allo sviluppo realizzato con gli interventi realizzati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è provveduto ad includere nelle assegnazioni ordinarie tutte quelle progettualità e interventi che per loro natura sono da demandare all’organizzazione ed alla programmazione autonoma e interna.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per realizzare tale finalità, le progettualità a carattere continuativo e quelle straordinarie, tipicamente afferenti a scelte gestionali e in buona sostanza connesse alla realizzazione di attività tipiche e ordinarie di ricerca, sono interamente confluite, appunto, nell'assegnazione ordinaria di ciascun Ente come determinate nel 2025. Lasciando, invece, in evidenza separata il finanziamento destinato alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", non solo per la loro natura strategica di impegni sovranazionali, ma anche per la significativa incidenza rispetto alle infrastrutture di ricerca che ne fanno parte e che costituiscono un asset significativo per il sistema Paese.

Ciò consente, come già in precedenza accennato, agli EPR, dopo i significativi investimenti fatti con le risorse PNRR, di riprogrammare la propria missione e visione strategica, operando scelte con tempistiche efficaci rispetto alle intervenute esigenze, nel breve, medio e lungo periodo.

Un cambiamento ispirato a principi di responsabilità, adeguatezza e celerità che conferisce al modello di governance degli EPR, e non solo dal punto di vista finanziario, maggiore capacità di rispondere al complesso scenario economico nazionale e internazionale e di adattarsi tempestivamente al contesto, anche occupazionale.

Il MUR e gli EPR, proprio rispetto a quest'ultimo aspetto, nella piena e convinta consapevolezza che "l'investimento" sulle risorse umane costituisce una importante missione di rafforzamento della qualità della ricerca scientifica italiana, hanno bisogno di consolidare la professionalità e le capacità tecnico-scientifica acquisite dai ricercatori, tecnologi e tecnici, per non disperdere la significativa esperienza dei progetti realizzati a valere su fondi PNRR.

Nel nuovo Atto di Indirizzo per l'anno 2026 figura, infatti, tra le priorità istituzionali "l'allargamento della comunità di ricerca", quale obiettivo che vede come prioritario l'adeguamento del sistema Paese agli sviluppi del contesto internazionale, per consolidare, appunto, l'impatto delle risorse del PNRR, di quelle previste nel nuovo "PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA 2026-2028", del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) e del Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR), che nel 2026 vedranno l'avvio dei lavori per la predisposizione dei nuovi atti programmatici.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Analogamente, l'Atto di Indirizzo punta all'adozione di misure in grado di migliorare l'attrattività del nostro sistema della formazione superiore e della ricerca sia per favorire il rientro di talenti provenienti dall'estero, sia in un'ottica di rafforzamento e valorizzazione, implementando la loro circolazione, lo sviluppo delle carriere e l'accesso ai finanziamenti sulla base di rigorosi criteri di merito, volti a premiare i risultati raggiunti dai ricercatori ad alto potenziale in modo da sostenere l'eccellenza scientifica italiana anche nel contesto internazionale.

Nell'ottica delle suddette finalità, considerate strategiche, si inserisce anche il decreto ministeriale numero n. 195 del 5 marzo 2026 previsto ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 312-315, che nel seguito si illustra in dettaglio, che ha disposto il finanziamento per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ricercatore e tecnologo, con particolare attenzione a quello reclutato nell'ambito dei progetti a valere su fondi PNRR.

Pertanto, alla luce delle nuove iniziative dedicate agli enti pubblici di ricerca volte a valorizzare e promuovere il ruolo degli enti nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, risulta necessario aggiornare in un'ottica di semplificazione e utilizzo prospettico delle risorse, il modello del riparto del FOE, al fine di assicurare una programmazione coerente e funzionale rispetto alla propria missione e visione strategica, anche con riferimento alle risorse umane, operando scelte con tempistiche efficaci, consapevoli e adeguate.

LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO

Le disposizioni finanziarie specifiche di riferimento per il riparto del "Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca" sono:

- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028;





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 concernete la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028" che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata", prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1, lo stanziamento per l'anno 2026 del FOE;
- l'articolo 21-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50, il quale al comma 1 prevede che *"Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836,00 per l'anno 2026."*

È necessario qui precisare che l'Assegnazione Ordinaria al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) comprende la somma di € 2.582.284,00 in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferenti all'area di Monterotondo come prevista ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per dare un quadro complessivo degli interventi di sostegno della ricerca pubblica, e quindi anche a favore degli enti vigilati dal MUR, vanno qui richiamate le disposizioni contenute ai commi 312 e 315 dell'articolo 1 della medesima Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), i quali specificamente dispongono che:

- *Co. 312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al*





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica

- *Co. 313. "Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."*
- *Co. 314. "Per le finalità di cui al comma 312, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."*
- *Co. 315. "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."*

Proprio ai sensi del sopracitato comma 315 si è provveduto ad assegnare a ciascun Ente una quota del finanziamento previsto con apposito Decreto ministeriale (n. 195 del 5 marzo 2026).

Ed ancora, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 109, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 19 del decreto





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

legislativo 218/2016, prevedendo specificamente che *“«5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.»*

Il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 90/2025, ha disposto che *“Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.”*

Pertanto, proprio ai sensi dell'ultimo periodo del novellato comma 5, con apposito Decreto ministeriale (n. 135 del 26 gennaio 2026) si è provveduto all'assegnazione dell'importo complessivo di euro 40.000.000,00, in via sperimentale per l'annualità 2025 con erogazione nei primi mesi del 2026, a favore degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero, in base a criteri, pesi e indicatori determinati secondo specifici esiti delle valutazioni dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assegnazioni o avvisi competitivi emanati dal Ministero anche nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 – 2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel corso del 2026, a seguire il rilascio da parte dell'ANVUR della nuova VQR, si provvederà al riparto dello stanziamento 2026 pari a € 60.000.000,00.

Inoltre, ai fini del riparto 2026, per una assegnazione equa e pesata delle risorse complessive, con particolare riferimento a quelle finalizzate al finanziamento delle “Assegnazioni ordinarie” e delle “Attività di ricerca a valenza internazionale” si è tenuto conto altresì delle norme primarie che disciplinano specifici provvedimenti di assegnazione.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA DI RIFERIMENTO

Con riferimento alla programmazione nazionale, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026), con i commi 529 e 530 dell'articolo 1, ha introdotto un nuovo modello di programmazione e finanziamento della ricerca, fondato su un calendario dei bandi certo, un fondo unico e risorse definite per il triennio 2026-2028.

Una vera e sostanziale "riforma" dell'azione ministeriale per incidere sull'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché per assicurare continuità e chiarezza nella programmazione dei finanziamenti; prevedendo specificamente che:

- *"Co. 529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).*
- *Co. 530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di*





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

referimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.”.

Anche a beneficio degli enti di ricerca, ai sensi del comma 530, con Decreto ministeriale (n. 150 del 30 gennaio 2026) sono stati adottati e approvati il Piano triennale della ricerca e il relativo cronoprogramma, aventi tra i principali obiettivi strategici, tra gli altri, quelli connessi a:

- promuovere la ricerca di base e applicata di eccellenza attraverso il sostegno a progetti di elevata qualità scientifica;
- rafforzare le interazioni tra Università, enti di ricerca vigilati dal MUR, Istituzioni AFAM afferenti al MUR, imprese e soggetti no profit, individuati dagli appositi avvisi;
- rafforzare la qualità, l'impatto e il posizionamento competitivo della ricerca, sostenendo progettualità di ricerca di base di frontiera ad alto potenziale innovativo, fondate sull'ibridazione tra saperi, discipline e approcci metodologici e orientate verso gli ambiti scientifici e tecnologici di interesse strategico per il Paese;
- rafforzare la presenza e il posizionamento del sistema italiano della ricerca nei progetti finanziati tramite le partnership europee operanti in ambiti strategici e coerenti con le priorità nazionali.

Oltre alla legislazione italiana, per la predisposizione del DM in argomento si è tenuto, altresì, conto della specifica disciplina relativa agli ERIC (European Research Infrastructure Consortium) e segnatamente:

- il Regolamento (CE) n. 723/2009 che istituisce e disciplina la “persona giuridica intergovernativa” denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea, che deliberano su richiesta e con la partecipazione degli Stati proponenti la costituzione degli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali.

L'ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) definisce le Infrastrutture di Ricerca (IR) come strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale finalizzate propriamente a dare accesso aperto a tutta la comunità scientifica pubblica o privata, accademica o industriale, attraverso pratiche ben identificabili e convalidate.

Un ecosistema europeo delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pienamente operativo, che integri efficacemente le infrastrutture di ricerca europee, nazionali e regionali di varie dimensioni, è una pietra miliare nello sviluppo di un SER (Spazio Europeo della Ricerca).

In applicazione del suddetto Regolamento (CE) N. 723/2009 del Consiglio e nell'ambito dello sviluppo della ERA (European Research Area), un ERIC (European Research Infrastructure Consortium) è quindi un soggetto giuridico qualificabile come organizzazione internazionale, istituito tramite una decisione della Commissione europea, che delibera su richiesta e con la partecipazione degli Stati che ne propongono la costituzione. La maggior parte degli ERIC sono inseriti nella Roadmap ESFRI, per la realizzazione di qualificati progetti di infrastrutture di ricerca internazionali.

L'Italia, attualmente, partecipa attivamente a 28 dei 32 ERIC esistenti al 31 dicembre 2025. Molte ulteriori infrastrutture organizzatesi a livello internazionale, concludendosi la fase di "project" e di "implementation", si stanno orientando a scegliere la forma ERIC: l'Italia sta partecipando ai processi e negoziati per la costituzione di nuovi ERIC.

È importante evidenziare che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene direttamente ma alcune competenze sono delegate ad enti, università e istituzioni di ricerca afferenti al MUR,





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

alcuni rivestono la qualifica di “representing entity”. I relativi finanziamenti sono erogati anche attraverso contributi annuali, da parte del MUR, a valere sul FOE limitatamente agli enti pubblici di ricerca vigilati. Infatti, sotto la voce nel riparto FOE “attività di ricerca a valenza internazionale” sono comprese attività che ciascun Ente di Ricerca conduce nell’ambito di Infrastrutture di Ricerca. Nell’ambito della Roadmap ESFRI sono considerate “ESFRI Landmarks” quelle Infrastrutture di Ricerca (IR) attive che hanno già raggiunto una significativa maturità scientifica offrendo servizi di ricerca di elevatissima qualità, monitorati per valutare la continuità, la portata e l’effettività dei servizi offerti alla comunità scientifica di riferimento.

Il FOE, quindi, garantisce la sostenibilità nel tempo della partecipazione italiana a molte infrastrutture internazionali di ricerca, comprese quelle costituite nella forma di ERIC. Per le stesse, anche per il 2026, così come per le precedenti annualità, tale strumento consente il finanziamento delle spese operative e del personale a tempo determinato, il pagamento della quota annuale di partecipazione (“contribution membership”) e la continuità nella fornitura dei servizi da parte dei “nodi” italiani. Inoltre, il FOE conferisce stabilità nella partecipazione italiana a molte delle infrastrutture di ricerca internazionali non costituite nella forma di ERIC.

Quanto invece agli atti programmatici generali, la proposta di decreto si relaziona con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale (CIPE ora CIPESS), con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020.

Come è noto, il PNR è il documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volti a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca. Tale programma costituisce, inoltre, la cornice entro la quale si delineano le linee strategiche attraverso cui il sistema Paese sostiene il mondo della ricerca, ponendosi come strumento utile per coordinare ed integrare le risorse riconosciute a livello regionale, nazionale ed europeo.

In merito agli obiettivi contenuti nel PNR 2021 – 2027, gli EPR sono chiamati a garantire forme di collaborazione pubblico – privata al fine di promuovere la valorizzazione della conoscenza e il





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

trasferimento di competenze dalla ricerca al sistema produttivo, allo scopo di accrescere la competitività del Paese.

Rispetto agli obiettivi riferiti alle infrastrutture di ricerca e alle collaborazioni pubblico-private, gli EPR sono chiamati a svolgere un ruolo assai significativo, che impegna ingenti risorse delle Assegnazioni Ordinarie.

A tal fine, gli enti nella propria programmazione annuale e triennale hanno previsto di operare un potenziamento infrastrutturale, con ciò sostenendo le principali Infrastrutture di Ricerca (IR), individuate dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e dalle evoluzioni scientifiche degli ultimi anni e ricomprese nelle indicazioni contenute nella tabella “3.3 del medesimo Piano, matrice fondi-strumenti”.

LA RIPARTIZIONE AGGREGATA (articolo 1, comma 1, della proposta di DM)

La somma complessiva pari a **€ 1.480.883.600,00** oggetto di riparto per l'anno 2026, è a carico del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, capitolo 7236, piano gestionale n. 1 (art. 1, comma 1, della proposta di DM).

L'Assegnazione Ordinaria si conferma comprensiva degli stanziamenti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 234/2021 e di ogni altra assegnazione specificamente prevista allo scopo da autorizzazioni legislative precedenti o intervenute nel corso del 2025.

Tali assegnazioni costituiscono così la storicizzazione delle quote essenziali per il funzionamento ordinario degli Enti e per le assunzioni di personale.

Le Assegnazioni Ordinarie consolidate hanno comunque consentito agli enti di far fronte adeguatamente alle intervenute esigenze strutturali e organizzative sia rispetto agli impegni per





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

l'attuazione del PNRR, a cui la maggioranza degli enti partecipa, sia per assicurare interventi a favore del personale di ricerca e tecnico-amministrativo, nonché per la loro valorizzazione professionale.

Per il dettaglio delle assegnazioni riferite alle “Attività di ricerca a valenza internazionale” si rimanda alla specifica tabella TAB. 2 parte integranti del decreto.

Nell’ambito delle “Attività di ricerca a valenza internazionale” sono comprese le attività che ciascun Ente di Ricerca conduce con riferimento alle Infrastrutture di Ricerca (IR), rientranti nella Roadmap delle Infrastrutture di Ricerca (IR) elaborata per gli anni 2006, 2008, 2010, 2016, 2018, 2021 dal Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI).

Nella Tabella TAB. 2 sono riportati analiticamente i riferimenti e le illustrazioni essenziali di ciascun progetto o intervento ammesso a finanziamento.

LE ASSEGNAZIONI PER SPECIFICHE INIZIATIVE (articolo 1, comma 4 della proposta di DM)

La somma di cui all’articolo 1, comma 4, della proposta di DM, pari a **€ 40.314.760,00** è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:

- € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- € 18.878.149 destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

111. Importo comprensivo della somma assegnata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della legge n. 205 del 2017;

- € 7.436.611 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), ai sensi dell'art. 19, co.3 d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011.

ASPETTI PARTICOLARI

Quanto alle indicazioni per il biennio successivo – da fornirsi ai sensi del disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204/1998 – il provvedimento prevede che gli enti destinatari delle assegnazioni potranno considerare quale dato per la predisposizione del proprio bilancio di previsione 2027 e 2028 una quota pari al 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali aumenti o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative che potranno intervenire nel corso del 2026 e/o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Quanto, infine, ai contributi per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", è confermata nella proposta di DM la precisazione che essi costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.

Da ultimo, al fine di consentire un impiego utile e flessibile dei finanziamenti erogati a valere sul FOE, si riconosce la possibilità di utilizzare le risorse appostate per "Attività di ricerca a valenza internazionale" anche per cofinanziare progetti sovvenzionati da programmi, eurounionali e non, a condizione che condividano le medesime finalità e/o obiettivi scientifici.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'ANDAMENTO DEL FOE E CONCLUSIONI

Lo stanziamento del FOE 2026, iscritto nello stato di previsione del MUR ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", a legislazione vigente, ammonta ad € **1.445.224.764,00**. Tuttavia, la virtuosa applicazione di ulteriori disposizioni di rango primario ha prodotto un risultato incrementativo della somma ripartita nel 2025 (che era pari ad € 1.485.883.600,00).

Infatti, per effetto della disposizione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50, richiamata in precedenza, il FOE, per l'anno 2026, è stato incrementato di € **22.496.836,00**, *"Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ..."*.

Per assicurare agli enti la piena operatività e l'attuazione delle proprie finalità di ricerca è stato poi utilizzato, in aggiunta alle somme sopra indicate, lo stanziamento iscritto al capitolo 8112/1 del "Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti" per € 11.162.000,00 e al capitolo 1295/1 "Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti" per € 2.000.000,00, confluite per la complessiva somma pari ad € **13.162.000,00** sul capitolo 7236/1 del FOE.

La disponibilità complessiva così risultante è pari ad € 1.480.883.600,00. Tenuto conto che sono destinate per vincoli di legge risorse pari a € 40.314.760,00, la quota di disponibilità da ripartire tra gli Enti di ricerca pubblici nel 2026 è pari a € **1.440.568.840,00**.





Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI
E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

A tale quota deve aggiungersi quella risultante dal finanziamento premiale previsto dal già richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 109 che, per l'anno 2026, prevede l'assegnazione agli enti di **ulteriori 60 milioni di euro** (nel 2025 la quota assegnata a tale fine è stata pari a 40 milioni di euro) oltre alle ingenti risorse stanziare per finanziare il reclutamento straordinario per il personale ricercatore e tecnologo degli EPR pari a **7,27 milioni di euro**.

L'assegnazione complessiva del FOE per il 2026 è pari **€ 1.548.153.600,00** con un incremento netto rispetto all'anno precedente pari a **€ 22.270.000,00** milioni di euro.

